



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 8747/2014 del R.A.C.C. in data 05/09/2014, iniziata con atto di citazione notificato in data 13/08/2014

da

- **PARIDE** (C.F.

,
attore

contro

- **S.P.A.**

,
convenuta

e con l'intervento di

- **LAURA** (C.F.

,
terza intervenuta

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),**



trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/01/2017, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per **PARIDE** e **LAURA** “NEL MERITO:

- accertarsi e dichiararsi la gratuità dei contratti di mutuo di cui è giudizio per le causali dedotte in narrativa con rideterminazione delle rate future, a scadere, senza interessi;

- conseguentemente condannarsi la Banca convenuta alla restituzione degli interessi e delle altre somme (spese, commissioni, polizze) corrisposte dall'attore, da quantificarsi anche a mezzo di C.T.U., oltre ad interessi dalla data di corresponsione alla data di restituzione e con rideterminazione delle rate future senza interessi;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- si chiede che il Giudice voglia rimettere la causa in istruttoria al fine di ordinare alla Banca Convenuta l'esibizione di tutte le quietanze di pagamento delle singole rate dei mutui nonché nominare CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti. In ogni caso: - con vittoria delle spese e compensi. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte”;

- per **S.P.A.:** “A) In via preliminare:

- Dichiararsi l'improcedibilità delle domande proposte dalla Sig.ra Laura non avendo la stessa esperito il procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010;

- Accertarsi e dichiararsi, a sensi dell'art. 164 c.p.c., la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. n. 4 con ogni conseguenza, nullità che si estende anche alla intervenuta precludendo la trattazione di merito anche delle domande di quest'ultima;

B) Nel merito:



- *Respingersi, siccome inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o in ragione del difetto di legittimazione attiva e/o per effetto della intervenuta prescrizione, le domande tutte formulate dal Signor Paride e dalla Sig.ra Laura nei confronti della Società S.p.a.;*

C) Nel merito, in via subordinata:

- *Per la sola, denegata, ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree:*

C1) Accertare il minor credito della Banca in relazione ai contratti di mutuo oggetto di causa, per effetto della riduzione degli interessi moratori di cui ai contratti stessi all'interno del "tasso-soglia" di cui alla Legge 108/96, con esclusione degli stessi interessi moratori limitatamente alla parte che fosse eccedente il tasso e limitatamente ai periodi in cui vi fosse stato superamento del tasso-soglia, ferma restando la debenza degli interessi corrispettivi siccome pattuiti, fermo che giammai sono stati applicati dalla Banca interessi moratori;

C2) accertarsi, in ogni caso, che nulla è dovuto da S.p.a. a favore del Sig. Paride e/o a favore della Sig.ra Laura anche per effetto della compensazione del credito di questi nei confronti di S.p.a. che dovesse risultare all'esito del presente giudizio con il maggior credito di S.p.a. nei confronti del Sig. Paride e della Sig.ra Laura per quanto di ragione;

D) In via istruttoria:

- *Per l'ipotesi che controparte insistesse per la CTU malgrado l'istanza sia già stata respinta, confermarsi la non ammissione di questa richiamate tutte le difese di cui alla terza memoria della Banca sub cap. III e, nel non creduto caso in cui venga disposta la CTU contabile richiesta da controparte, si chiede che nella formulazione del quesito si tenga conto di quanto osservato dalla Banca nei punti III.2 e III.3 della memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c.;*

E) In ogni caso:



- Con vittoria di spese e competenze del giudizio dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..

Parte attrice ha convenuto in giudizio la banca lamentando che ai propri contratti di mutuo a tasso variabile, in corso ed in regolare ammortamento, fosse stato applicato un tasso usurario.

Il primo contratto di mutuo prevedeva un tasso pari al 4,21% ed un tasso di mora pari al 6,21% laddove il tasso soglia era pari al 8,34%.

Nel secondo contratto il tasso corrispettivo era pari al 5,75% mentre il tasso di mora era pari al 7,75%. La soglia *pro tempore* vigente era pari al 9,09%.

Nel terzo contratto di mutuo il tasso corrispettivo era pari al 3,73%, il tasso di mora pari all'11% mentre la soglia fosse al 7,38%.

Deduceva l'attore che già anche il solo tasso di mora, anche senza considerare la sommatoria con quello corrispettivo, fosse da sé solo usurario.

Chiedeva pertanto le declaratorie di legge a fronte dell'usura dei tassi concordati.

Si costituiva la banca eccependo *in primis* la carenza del contraddittorio poiché i titolari di due dei contratti di mutuo azionati erano cointestati con Laura laddove l'azione era stata esperita dal solo Paride.

Nel merito eccepiva la infondatezza delle domande attoree e ne chiedeva il rigetto.

Nelle more del giudizio si costituiva anche Laura sulla cui costituzione la banca convenuta eccepiva la improcedibilità delle domande non avendo ella espletato il procedimento di mediazione.

La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza attività istruttoria.



Va in primo luogo osservato che la intervenuta Laura è entrata nel presente giudizio nel corso dei termini 183 con una comparsa di intervento volontario.

Le sue domande , pur non potendo ampliare il *thema decidendum*, sono anche improcedibili non avendo ella svolto il procedimento di mediazione come correttamente osservato dalla convenuta.

A seguito della sua costituzione va invece rilevata la completezza del contraddittorio sulle domande introdotte dall'attore Paride che però sono manifestamente infondate.

Come si è già esposto tutti e tre i mutui azionati prevedono un tasso corrispettivo che volta per volta è manifestamente inferiore alla soglia usura come già indicato dallo stesso attore, sicché nessun accoglimento possono trovare le domande relative alla eventuale usurarietà dei tassi corrispettivi pattuiti nei tre contratti.

Sul punto peraltro è lo stesso attore e la stessa intervenuta che in comparsa conclusionale affermano che i tassi siano entro la soglia usura sicché, nonostante le conclusioni chiedano di dichiararsi usurari tutti i tassi, sembrerebbe di intravedere una rinuncia parziale alla relativa domanda almeno per i tassi corrispettivi.

Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla indeterminatezza del TAEG/ISC poiché l'attore, nella cd. relazione di parte prodotta, somma un po' di spese a caso che nulla hanno a che vedere con la erogazione del credito, una fra tutte le spese per estinzione anticipata che è spesa che non deve essere presa in considerazione al fine della formazione del TAEG/ISC poiché non correlata alla erogazione del credito bensì alla sua estinzione ovvero un evento uguale e contrario alla erogazione.

Nel corso degli scritti conclusivi la stessa parte attrice ha abbandonato le sue doglianze sui tassi corrispettivi concentrandosi esclusivamente sulla



usurarietà del tasso di mora relativo al contratto di mutuo del 28/09/1999 pari all'11% deducendo che la sua usurarietà sarebbe documentale.

La tesi è manifestamente infondata.

L'art. 644 c.p. sanziona l'usurarietà degli interessi anche solo promessi e la presente azione si fonda proprio sulla mera pattuizione poiché è lo stesso attore a dichiarare nell'atto di citazione che i contratti siano in "*regolare ammortamento*".

Va quindi in primo luogo osservato che sanzionando l'art. 1815 c.c. la sola clausola nulla, l'eventuale nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi di mora usurari avrebbe come conseguenza la sola restituzione di quanto versato a titolo di interessi di mora.

L'attore ha dichiarato che i mutui sono tuttora in regolare ammortamento sicché nulla vi sarebbe da restituire.

Poiché la presente causa va in decisione sostanzialmente sulla sola pattuizione di un tasso di interesse moratorio di uno dei tre mutui, avendo l'attore rinunciato a contestare tutti gli altri tassi originariamente censurati di usurarietà, va anche fatta una considerazione di più ampio respiro sugli interessi di mora.

L'attore ritiene che, sanzionando l'art. 644 c.p. anche la sola pattuizione di interessi usurari, si possa censurare la clausola che disciplina gli interessi di mora nel suo sorgere a prescindere dallo sviluppo concreto visto che la sua censura riguarda la pattuizione originaria di quella clausola.

Tale modo di formulare la censura attorea non è condivisibile.

Va infatti osservato che mentre per gli interessi corrispettivi può porsi un problema di usurarietà del tasso al tempo 0 e quindi originaria, ovvero che sia usurario il tasso per come pattuito nel contratto a prescindere dallo sviluppo che lo stesso ha avuto nel corso del rapporto poiché quel tasso di interesse sarà certamente applicato per tutta la durata del rapporto ed ad ogni rata afferendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia del rapporto.



Medesimo discorso non può farsi per la mora che rappresenta una predeterminata liquidazione del ristoro del ritardo nella restituzione del capitale erogato rispetto al piano di ammortamento pattuito.

Se quindi il tasso corrispettivo si presta ad una analisi nel tempo 0, ovvero quando il rapporto ancora non ha iniziato a spiegare i suoi effetti con la erogazione della somma mutuata, per valutare la eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si attegga in concreto nel corso del rapporto.

Potrebbe infatti accadere che le parti pattuiscono un tasso di mora del 90% che a prima vista sembrerebbe un tasso così manifestamente sproporzionato da essere certamente usurario.

L'esempio è talmente paradossale che forse in questo caso sarebbe vero, tuttavia per fare una valutazione finanziaria corretta bisognerebbe prendere il trimestre di riferimento in cui siano applicati gli interessi di mora e verificarlo in concreto perché potrebbe accadere che il ritardo nell'adempimento sia pari ad un giorno solo ed allora il tasso abnorme del 90% sarebbe applicato su di un solo giorno di ritardo.

Spalmata l'incidenza di tale importo nel corso del trimestre potrebbe anche accadere che l'importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso avendo 89 giorni su 90 in regolare ammortamento.

Sebbene quindi il numero 11% del mutuo del 1999 possa sembrare più alto della soglia usura *pro tempore* vigente pari al 10,53% per gli interessi di mora (4,92 tasso medio pubblicato al 30/06/1999 valevole per il trimestre 01/07-30/09/1999 + $2,1 * 1,5 = 10,53$) la verifica andrebbe effettuata in concreto e non in teoria.

L'attore ha dedotto di avere rapporti in regolare ammortamento sicché mai nessun interesse moratorio è stato applicato così che nulla vi sarebbe da restituire se anche fosse usurario il tasso pattuito.



In ogni caso, siccome il tasso di mora attiene alla fase patologica del rapporto (ovvero all'inadempimento dell'obbligo restitutorio) non è possibile verificarlo al tempo 0 potendo rilevarlo solo nella sua concreta applicazione al rapporto.

In tal senso l'analisi non è quindi possibile e la doglianza attorea va rigettata. In punto di liquidazione delle spese di lite va osservato che l'orientamento del Tribunale di Padova, sulla sommatoria dei tassi (corrispettivi e di mora come secondo una certa errata lettura avrebbe detto la sentenza Cass. n. 350/2013) ed in genere su tutte le eccezioni svolte dalla parte attrice quali per esempio la sommatoria di spese varie al fine di far sfiorare il tasso in usura, è ormai da tempo consolidato l'orientamento nel senso del rigetto come diffusamente rinvenibile, fin dalla sentenza n. 739 del 10/03/2015 di questo ufficio, nelle più diffuse riviste telematiche che trattano di diritto bancario (www.ilcaso.it, www.expartecreditoris.it, www.cassazione.net, www.lanuovaproceduracivile.com solo per citarne alcune), sicché può essere integralmente liquidata la nota spese depositata dal procuratore della convenuta in punto di compenso non potendo riconoscere il ristoro delle spese esposte mancando la prova della loro effettiva sopportazione.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Accerta e dichiara la improcedibilità delle domande introdotte dalla intervenuta Laura per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
- 2) Rigetta le domande attoree poiché infondate;
- 3) Condanna Paride, a rifondere a S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 10.000,00 per compenso, oltre ad I.V.A.,



C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex DM*
55/2014;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 6 aprile 2017.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

